



## **GDPR, i sei punti fermi che aziende e p.a. non possono ignorare**

**Nessuna aspettativa di deroghe o proroghe per l'operatività del GDPR, ma permangono incertezze per aziende pubbliche e private su aspetti in cui il Regolamento rimanda alle normative nazionali. Ancora atteso in Italia un nuovo decreto legislativo di adeguamento alle regole UE, ma dal 25 maggio scatteranno comunque le sanzioni, mentre gli interessati potranno esercitare e far valere più estesi diritti. Sei i principali punti fermi messi a fuoco nell'ultima circolare di Federprivacy sulle questioni di diritto transitorio**

**Firenze, 12 aprile 2017** - Come previsto dai trattati internazionali dell'Unione Europea, dal prossimo 25 maggio il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali sarà pienamente efficace ed operativo senza alcuna possibile aspettativa di deroghe o proroghe.

Non mancano tuttavia le incertezze per migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni, anche perché il GDPR (acronimo di General Data Protection Regulation) rimanda per molti aspetti alle normative nazionali degli stati membri, e a tutt'oggi in Italia sussiste ancora un vecchio Codice Privacy (Dlgs 196/2003) vigente ma non allineato al Regolamento UE, mentre nel frattempo la Commissione nominata presso il Ministero della Giustizia ha potuto iniziare i lavori di adeguamento della normativa italiana solo a gennaio, approvando di recente in via preliminare lo schema di un nuovo decreto legislativo, che difficilmente però vedrà la luce in tempo per fornire i chiarimenti che le imprese avrebbero voluto prima della scadenza.

I ritardi della macchina politica non costituiranno ad ogni modo una giustificazione per gli inadempienti, e le aziende che saranno trovate fuori regola rischieranno sanzioni fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato.

Alla luce dell'incerto contesto attuale, Federprivacy ha perciò deciso di dedicare una specifica circolare sul tema delle questioni di diritto transitorio che accompagnano il passaggio dall'attuale Codice della Privacy al nuovo Regolamento UE 2016/679, come spiega Nicola Bernardi, presidente della principale associazione italiana di riferimento dei professionisti della protezione dei dati:

*"In questa delicata fase di transizione in cui permangono non poche zone grigie nell'attuazione del GDPR, nella nostra ultima circolare abbiamo messo a fuoco sei principali punti fermi che aziende pubbliche e private non possono ignorare o tralasciare, a prescindere dai prossimi sviluppi normativi nel contesto italiano. In particolare - sottolinea Bernardi - ogni titolare del trattamento deve tenere presente che i consensi raccolti anteriormente al 25 maggio 2018 saranno ancora validi solo se lo si è fatto in modo conforme al Regolamento UE, per cui potrebbe essere necessario richiederli nuovamente agli interessati, mentre questi ultimi potranno esercitare e far valere tutti i più estesi diritti che sono riconosciuti loro dal nuovo testo. Inoltre, violazioni degli obblighi di notifica dei data breach saranno sanzionabili senza necessità di recepimento in una normativa nazionale."*

La [Circolare 1-2018](#) di Federprivacy affronta anche questioni di diritto transitorio attinenti i casi in cui non è necessario redigere la valutazione di impatto entro il 25 maggio, la disciplina contrattuale applicabile per la nomina di responsabili del trattamento, e l'applicabilità degli obblighi di nomina del data protection officer. (Vedasi anche il [Quadro di Sintesi](#))

**Ufficio Stampa Federprivacy**  
**Email:** [press@federprivacy.it](mailto:press@federprivacy.it)  
**Web:** [www.federprivacy.org](http://www.federprivacy.org)  
**Twitter:** [@Federprivacy](https://twitter.com/Federprivacy)  
**Mobile:** +39 340 2893068

## QUADRO DI SINTESI CIRCOLARE FEDERPRIVACY 1-2018

L'inizio di applicazione del Regolamento UE n. 2016/679, sulla protezione dei dati personali, pone a tutti gli operatori l'esigenza di approfondire i temi di diritto transitorio connessi alla sopravvenienza normativa.

L'argomento, peraltro, non può essere risolto solo con la citazione dell'articolo 99 del Regolamento 2016/679, ai sensi del quale il medesimo Regolamento "si applica a decorrere da 25 maggio 2018".

Le questioni di diritto transitorio sono affrontate espressamente dal Considerando n. 171 del Regolamento UE, nei seguenti termini:

*Il trattamento già in corso alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al presente regolamento entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

La regola generale, dunque, è la "conformità dei trattamenti", da compiersi alla data del 25 maggio 2018 anche per i trattamenti iniziati antecedentemente a quella data.

In base alla valutazione della conformità è possibile definire le seguenti regole.

**PRINCIPI** - I consensi raccolti anteriormente al 25 maggio 2018 legittimano le singole operazioni di trattamento a decorrere da quella data, ma solo se le modalità di acquisizione del consenso risultano conformi alle prescrizioni del Regolamento UE *ab origine* o in virtù di integrazione/modifica anteriore al 25 maggio 2018.

**VALUTAZIONE DI IMPATTO PRIVACY** - Se le operazioni di trattamento presentano un rischio elevato e se sono conformi a un provvedimento di verifica preliminare del Garante della protezione dei dati (articolo 17 del Codice della privacy), non è necessario redigere entro il 25 maggio 2018 la Valutazione di impatto privacy; è però necessario attestare in un documento interno di avere effettuato la valutazione della persistenza dell'identità del trattamento e degli impatti dello stesso, programmando la stesura di una valutazione di impatto privacy a ragionevole scadenza.

**DIRITTI** - A decorrere dal 25 maggio 2018 gli interessati potranno esercitare tutti i diritti disciplinati dagli articoli da 12 a 23 del regolamento UE 2016/679.

**RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO** - A decorrere dal 25 maggio 2018 la disciplina - contrattuale o a mezzo di atto giuridico equivalente tra i titolari del trattamento e i responsabili esterni e altri responsabili del trattamento - deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento UE 2016/679. Ciò anche a prescindere dalla diffusione da parte delle autorità di controllo di clausole standard/formule tipo.

**DATA BREACH** - A decorrere dal 25 maggio 2018 tutti i titolari del trattamento sono obbligati all'osservanza degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679.

**DPO** - A decorrere dal 25 maggio 2018 tutti i titolari del trattamento, se obbligati, devono avere nominato un RPD, con tutte le conseguenti incombenze, in osservanza degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679.